

Diventare Insegnanti Matematica Reggent Chiedilo a Lalla Burnout Forum

Corsi di Preparazione per

COMPATIBILI CON LA LORO FREQUENZA

MASTER E DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARI
(1500 ore - 60 CFU)
"Esami in 46 sedi, 44 Province e 17 Regioni"

Offre **150 corsi**

Certificazione B1, B2, C1 e C2
INGLESE B2
rilasciata da Ente Certificatore Inglese
"la qualità fa la differenza"

OrizzonteScuola.it

Contattaci Newsletter Pubblicizzati

Cerca nel sito...

Home Speciali Guide Chiedilo a Lalla Legislazione Didattica Sportello handicap Counseling pedagogico

Home » Diritto allo studio: i permessi non valgono per i corsi on line

Diritto allo studio: i permessi non valgono per i corsi on line

La nostra Offerta Formativa:
A.A. 2011/2012

Certificazione **INGLESE B2**
Certificazione **Informatica ICL**
Corso di Perfezionamento **LIM**

Lalla - Orientamento applicativo 25 settembre 2011 dell'ARAN su "Permessi per diritto allo studio per partecipazione ai corsi organizzati dalle Università telematiche".

"I permessi per diritto allo studio possono essere fruiti anche per la partecipazione ai corsi organizzati dalle Università telematiche?"

I permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro. Si tratta di previsioni finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell'ente e secondo modalità tali da evitare ogni forma di possibile abuso nella fruizione, a danno sia dell'amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero avere interesse.

In tale ambito, l'attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi).

Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente.

Del resto, lo stesso MIUR, nel proprio parere **Prot. 09/207/RET/2 del 20.9.2009** (che pure ha determinato l'insorgenza di dubbi applicativi), afferma che: *"la metodologia di e-learning non implica la frequenza dei corsi in orari prestabiliti"*.

In altri termini il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore.

L'art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001 stabilisce, infatti, che: "Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione".

Utili indicazioni sulle corrette modalità di fruizione dei permessi per motivi di studio, con specifico riferimento proprio alla disciplina contrattuale, ivi compreso il profilo del collegamento tra frequenza ed utilizzo dei permessi per studio, sono contenute nella recente sentenza della Cassazione Sez. Lavoro n. 10344/2008.



ELEZIONI RSU 2012

CANDIDATI: presenta le liste con **ANIEF**

Invia una mail a: rsu@anief.net

Offre **150 corsi**

DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER UNIVERSITARI
Esami in 46 sedi 44 province e 17 Regioni

Certificazione **Inglese B2**

EIFORM
ENTE ITALIANO DI FORMAZIONE

Corsi On line

MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO DEDICATI AGLI INSEGNANTI
A.A 2011/2012
ESAMI FINALI IN TUTTA ITALIA
CLICCA QUI >>>

Proprio per le particolari modalità di frequenza dei corsi universitari telematici e la sostanziale impossibilità di certificazione della stessa da parte delle Università, che non consentono il rispetto delle condizioni richieste dalla disciplina negoziale in materia, inducono ad escludere, in relazione agli stessi, la possibilità di riconoscimento dei permessi di cui sopra.

A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare tutta la prescritta documentazione, ed in particolare un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica.

In tale caso gli elementi da considerare sono due:

- 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.
- 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni."

Lun, 10/10/2011 - 05:53 - Categoria: diritto studiopermessi

Versione stampabile

Argomenti

anief ATA classi di concorso **Concorsi**

Concorsi per studenti **Didattica Dirigenti**

scolastici **Finanziaria figgil**

Formazione docenti graduatorie

ad esaurimento immissioni in

ruolo **Innovazione M. Media Mobilità Organici**

Pensioni Precariato Rassegna

stampa Riforme **Scuole non statali**

Sostegno - Handicap Studenti TFA -

Tirocinio Formativo Attivo Valutazione

Varie

altri argomenti

Archivio notizie

■ febbraio 2012 (126)

■ gennaio 2012 (425)

■ dicembre 2011 (423)

■ novembre 2011 (413)

■ ottobre 2011 (460)

■ settembre 2011 (401)

■ agosto 2011 (329)

■ luglio 2011 (321)

■ giugno 2011 (369)

■ maggio 2011 (388)

■ aprile 2011 (369)

■ marzo 2011 (417)

1 di 4 »



Fai un regalo alla Scuola italiana:
Candidati e vota la lista

ANIEF
ANNOVAZIONE PERMANENTE ALLE ESIGENZE

Per dare rappresentanza
a un nuovo sindacato
che sblocchi gli stipendi,
riconosca il pre-ruolo,
impedisca i licenziamenti,
garantisca la mobilità,
conservi le pensioni,
cofivi la giustizia.



[Termini](#) [Privacy](#) [Netiquette](#) [Chi siamo](#) [Contattaci](#)

© Orizzontescuola.it - 97100 - P. IVA 01492590888 - Developed by Giovanni Scala - Powered by Drupal - Hosted by Unbit.it

I permessi per diritto allo studio possono essere fruiti anche per la partecipazione ai corsi organizzati dalle Università telematiche?

I permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro. Si tratta di previsioni finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell'ente e secondo modalità tali da evitare ogni forma di possibile abuso nella fruizione, a danno sia dell'amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero avere interesse.

In tale ambito, l'attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi).

Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente.

Del resto, lo stesso MIUR, nel proprio parere **Prot. 09/207/RET/2 del 20.9.2009** (che pure ha determinato l'insorgenza di dubbi applicativi), afferma che: *“la metodologia di e-learning non implica la frequenza dei corsi in orari prestabiliti”*.

In altri termini il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore.

L' art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001 stabilisce, infatti, che: “Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione.

Utili indicazioni sulle corrette modalità di fruizione dei permessi per motivi di studio, con specifico riferimento proprio alla disciplina contrattuale, ivi compreso il profilo del collegamento tra frequenza ed utilizzo dei permessi per studio, sono contenute nella recente sentenza della Cassazione Sez. Lavoro n. 10344/2008.

Proprio per le particolari modalità di frequenza dei corsi universitari telematici e la sostanziale impossibilità di certificazione della stessa da parte delle Università, che non consentono il rispetto delle condizioni richieste dalla disciplina negoziale in materia, inducono ad escludere, in relazione agli stessi, la possibilità di riconoscimento dei permessi di cui sopra.

A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare tutta la prescritta documentazione, ed in particolare un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica.

In tale caso gli elementi da considerare sono due:

- 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.
- 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.

CIRCOLARE N.12/2011

Oggetto: la formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni - permessi per diritto allo studio.

1. 1. Premessa. La rilevanza della formazione universitaria nelle pubbliche amministrazioni

Recentemente sono pervenute al Dipartimento della funzione pubblica numerose richieste di chiarimento in materia di permessi e congedi per diritto allo studio, soprattutto a seguito della sempre più ampia diffusione di corsi organizzati dalle università telematiche. Si ritiene pertanto opportuno fornire alcuni chiarimenti sull'argomento.

Nel delicato momento sociale ed economico che il Paese sta attraversando, che pretende l'intervento di incisive riforme, è richiesto anche alle pubbliche amministrazioni di porre in essere iniziative che agevolino un rapido ed efficace adattamento dell'organizzazione alle nuove condizioni. I vertici amministrativi, i dirigenti ed i funzionari sono chiamati ad un pronto e paziente lavoro di adeguamento dell'organizzazione e delle linee di attività rispetto all'assetto normativo ed alla realtà economica sempre in movimento. In questo quadro generale assume un grande rilievo l'acquisizione, attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo, di strumenti culturali e professionali atti ad aumentare la capacità dell'organizzazione di fornire risposte tempestive e flessibili rispetto al cambiamento.

In tale prospettiva, un indubbio strumento da valorizzare per coloro che lavorano nell'amministrazione è costituito dalla formazione universitaria. L'importanza di questa formazione è accresciuta oggi dalla considerazione che le progressioni economiche e professionali attuate nel corso degli ultimi anni, se da un lato hanno contribuito a dare

Chi è chi

**Il Ministro
Filippo Patroni
Griffi**

**Staff del
Ministro**

**Consiglieri
consulenti ed
esperti**

**Storia di
Palazzo Vidoni**

**La struttura
Funzione
pubblica**

**Riforme
istituzionali**

**Unità
semplificazione
Anticorruzione**

**Eventi
150°
anniversario
dell'Unità
d'Italia**

**Servizi
URP
Forum
PEC**

**Link
COMLIV
SSPA
DigitPa
FormezPA
Formez Italia
Aran
Eipa
Civit
Istat**



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

IV SETTORE-CONTABILITA' E FINANZE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, DEL T.U. N. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA PER IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: SET01/DD/2012/1

DATA DI ADOZIONE: 16/01/2012

OGGETTO

Permessi retribuiti per diritto allo studio, ex art. 15 CCNL 14.09.2000. Dipendente comunale Morigi Laura Argia.

NOTE AGGIUNTIVE
NESSUNA

MODUGNO LI, 19/01/2012

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
DOTT. FULVIO P. GESMUNDO

un riconoscimento alla professionalità maturata dai dipendenti nel corso della vita lavorativa all'interno delle amministrazioni, hanno però anche prodotto degli squilibri, portando personale spesso privo di formazione universitaria a ricoprire posizioni professionali elevate, l'accesso dall'esterno alle quali è invece riservato a soggetti in possesso di titolo di studio universitario. Inoltre, come noto, il possesso di titoli accademici è rilevante sia per l'accesso dall'esterno nella pubblica amministrazione (ad es. per l'accesso alla qualifica di dirigente e alla posizione di funzionario, per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'amministrazione o non muniti della qualifica di dirigente, per la partecipazione al concorso per le carriere prefettizia e diplomatica) sia per lo sviluppo professionale al suo interno (nell'ambito delle procedure di progressione economica o per il conferimento di incarichi a funzionari apicali). Quindi, soprattutto in un momento caratterizzato dal contenimento dei costi e dall'imposizione di rigidi tetti anche all'ammontare della spesa per formazione (art. 6, comma 13, d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010), è importante che - nei limiti del buon andamento e dell'efficienza dell'organizzazione - i dipendenti interessati siano messi nelle condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l'ordinamento prevede allo scopo. Peraltro, anche nell'ottica dell'efficienza dell'amministrazione, sono ormai disponibili e diffusi i sistemi di apprendimento a distanza e, soprattutto in relazione alle possibilità di accesso alle risorse di apprendimento per le persone disabili ed i lavoratori, l'Unione europea, nell'ultimo decennio, ha incoraggiato gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e approcci di apprendimento, che favorissero l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nei sistemi di istruzione e formazione. In particolare, gli sforzi, anche di finanziamento, dell'UE sono stati rivolti a supportare, nell'ambito delle iniziative di formazione a distanza, il settore universitario. In questo contesto, già da tempo le "università telematiche" sono state regolamentate anche

Agenzia per l'innovazione**Digitalizzazione e innovazione tecnologica****Audiovisivi****Il Ministro ad Agorà****Archivio audiovisivi**



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

IV SETTORE-CONTABILITA' E FINANZE VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, DEL T.U. N. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA PER IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: SET01/DD/2012/3

DATA DI ADOZIONE: 10/01/2012

OGGETTO

Determinazione dirigenziale n.106/DD/Settore 01 del 01.03.2010. Integrazione della Commissione Giudicatrice della Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.7 posti di Agente di P.M.

NOTE AGGIUNTIVE
NESSUNA

MODUGNO LI, 19/01/2012

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
DOTT. FULVIO P. GESMUNDO

nell'ordinamento italiano, accordando alle istituzioni che rispondono a determinati requisiti l'abilitazione a rilasciare titoli accademici (decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 aprile 2003).

2. Le agevolazioni per i pubblici-dipendenti-in relazione al diritto allo studio

La legge, i contratti collettivi e gli accordi negoziali prevedono una serie di agevolazioni per il diritto allo studio, che si aggiungono agli altri ordinari permessi e congedi pure utilizzabili allo scopo. Considerato che le esigenze di crescita culturale e professionale dei dipendenti debbono essere temperate con la necessità attuale di buon andamento, è chiaro che anche la disciplina dei permessi per il diritto allo studio deve prevedere limiti e condizioni di fruizione in funzione delle esigenze amministrative. Tra gli istituti utilizzabili allo scopo si rammentano: i congedi per la formazione, previsti dall'art. 5 della l. n. 53 del 2000 e nei CCNL, utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni per un massimo di undici mesi nell'arco della vita lavorativa; durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione; 150 ore di permessi retribuiti all'anno riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL - nel limite del 3% del personale in servizio ciascun anno nell'amministrazione - per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l'orario di lavoro; agevolazioni relative all'orario di lavoro, secondo la disciplina contenuta nei CCNL, in quanto il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

IV SETTORE-CONTABILITA' E FINANZE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, DEL T.U. N. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA PER IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: SET01/DD/2012/3

DATA DI ADOZIONE: 10/01/2012

OGGETTO

Determinazione dirigenziale n.106/DD/Settore 01 del 01.03.2010. Integrazione della Commissione Giudicatrice della Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.7 posti di Agente di P.M.

NOTE AGGIUNTIVE

NESSUNA

MODUGNO LI, 19/01/2012

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
DOTT. FULVIO E. GESMUNDO

festivi o di riposo settimanale; 8 giorni l'anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami, previsti dal CCNL di comparto; l'aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, accordata secondo la disciplina contenuta nell'art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificata dalla l. n. 240 del 2010 e dal d.lgs. n. 119 del 2011.

Per quanto riguarda quest'ultimo congedo, si segnala che la disciplina è stata modificata ad opera di due recenti provvedimenti normativi. In particolare, con la l. n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini) è stato previsto in maniera innovativa che il collocamento in aspettativa del dipendente avviene *"compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione"*, accordando così all'interessato una posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione è subordinata alle esigenze di buon andamento. Inoltre, sempre al fine di non pregiudicare l'organizzazione e l'azione dell'amministrazione (soprattutto nell'attuale momento storico, caratterizzato da forti limitazioni all'acquisizione di nuove risorse umane) evitando anche di limitare la fruizione dell'aspettativa ad una ristretta cerchia di interessati, il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo. Con l'art. 5 del d.lgs. n. 119 del 2011 (attuativo della delega conferita al Governo con l'art. 23 della l. n. 183 del 2010 per il riordino della normativa in materia di congedi aspettative e permessi), è stato poi chiarito che la ripetizione degli importi corrisposti al dipendente in aspettativa retribuita (nel caso in cui vi sia stata questa opzione da parte dell'interessato) è dovuta solo se il dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego con l'amministrazione pubblica, mentre nessuna ripetizione è prevista nel caso di passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra amministrazione. La motivazione di questa esplicita disciplina risiede nella consapevolezza del valore dell'accrescimento culturale e professionale che di regola



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

IV SETTORE-CONTABILITA' E FINANZE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, DEL T.U. N. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA PER IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: SET01/DD/2011/382

DATA DI ADOZIONE: 30/12/2011

OGGETTO

"Servizio di manutenzione ed assistenza al software e gestione del centro elaborazione dati con supporto operativo e sistemistico: Proroga incarico alla Soc. CSIPA s.r.l.".

NOTE AGGIUNTIVE

SI RILASCIÀ VISTO FAVOREVOLE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA DEL SETTORE FINANZIARIO.

MODUGNO Li, 30/12/2011

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
DOTT. FULVIO P. GESMUNDO

consegue al dottorato, valore che non è e non può essere limitato alla singola istituzione di appartenenza, ma è riferito all'intero apparato pubblico che si arricchisce nel suo complesso di professionalità. Lo stesso d.lgs. n. 119 ha poi chiarito esplicitamente che il nuovo regime dell'aspettativa per dottorato di ricerca riguarda anche il personale soggetto all'ambito applicativo del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale era intervenuta la disciplina da parte dei CCNL di comparto.

Per quanto riguarda la disciplina dei permessi retribuiti di 150 ore, il relativo regime è contenuto nei CCNL e negli accordi collettivi (es.: art. 13 CCNL 16 maggio 2001 comparto ministeri, art. 9 CCNL 14 febbraio 2001 comparto enti pubblici non economici, art. 15 CCNL 14 settembre 2000 comparto regioni ed autonomie locali, art. 78 d.P.R. n. 782 del 1985 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare), che stabiliscono la tipologia di corsi per i quali i permessi possono essere fruiti, le condizioni per la concessione e il contingente massimo di personale che può fruirne, con l'individuazione dei criteri di priorità per il caso di domande eccedenti rispetto alla disponibilità del contingente. In proposito, per rispondere ad alcuni quesiti in materia, con riferimento al personale c.d. di prestito, considerato che il limite percentuale è individuato in base al personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all'inizio di ciascun anno e che la fruizione del permesso e l'esercizio dei diritti connessi produce effetti sull'organizzazione dell'attività di ufficio, la gestione dell'istituto spetta all'amministrazione presso cui il personale è in comando. Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. lav. n. 10344/2008) e dell'ARAN. Un aspetto particolarmente discusso è quello relativo alla possibilità



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

IV SETTORE-CONTABILITA' E FINANZE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, DEL T.U. N. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA PER IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: SET01/DD/2011/382

DATA DI ADOZIONE: 30/12/2011

OGGETTO

"Servizio di manutenzione ed assistenza al software e gestione del centro elaborazione dati con supporto operativo e sistemistico: Proroga incarico alla Soc. CSIPA s.r.l.".

NOTE AGGIUNTIVE

SI RILASCIÀ VISTO FAVOREVOLE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA DEL SETTORE FINANZIARIO.

MODUGNO LI, 30/12/2011

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
DOTT. FULVIO P. GESMUNDO

di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. In proposito, anche alla luce di quanto precisato dall'ARAN in più di un'occasione, è bene sottolineare che le clausole nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. E' chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.

IL MINISTRO

Privacy

Copyright

Contatti

Redazione web

RSS



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

IV SETTORE-CONTABILITA' E FINANZE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, DEL T.U. N. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA PER IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

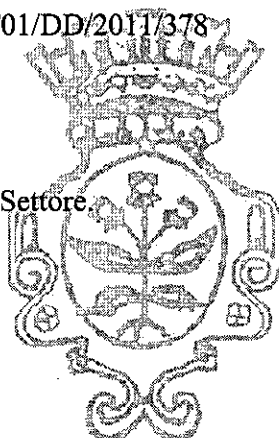
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: SET01/DD/2011/378

DATA DI ADOZIONE: 30/12/2011

OGGETTO

Operazioni contabili al 31/12/2011. I Settore

NOTE AGGIUNTIVE
NESSUNA



MODUGNO Lì, 30/12/2011

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
DOTT. FULVIO P. GESMUNDO

Permessi utilizzabili solo per esami e lezioni

di Arturo Bianco

La Funzione pubblica ha precisato che i dipendenti iscritti alle università telematiche possono fruire delle agevolazioni sul lavoro previste per il diritto allo studio al pari dei colleghi che frequentano gli atenei tradizionali

I dipendenti pubblici iscritti alle università telematiche hanno diritto a fruire dei permessi per il diritto allo studio al pari dei colleghi che frequentano gli atenei tradizionali. L'esercizio di tale diritto non può essere negato ed è soggetto alle stesse regole dettate per l'iscrizione a corsi di studio che prevedono lezioni in aula. Si richiede, di conseguenza, la fornitura delle certificazioni che attestino che i collegamenti sono stati effettuati durante l'orario di lavoro.

L'indicazione viene dalla recente circolare della Funzione pubblica 12/2011, documento che ribadisce anche il diritto all'aspettativa retribuita per partecipare ai dottorati di ricerca, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'amministrazione. Gli Enti, inoltre, non devono richiedere alcun rimborso degli oneri sostenuti per l'aspettativa se il dipendente si trasferisce in mobilità presso un'altra pubblica amministrazione; il diritto, infine, deve essere negato nel caso in cui il dipendente sia già in possesso di un dottorato o abbia goduto dell'aspettativa senza conseguire il titolo.

IMPORTANZA DEL TITOLO DI STUDIO

La circolare 12/2011 considera l'importanza degli studi universitari nell'ambito del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, accresciuta nell'attuale contesto di difficoltà e contenimento della spesa, in particolare per la formazione e l'aggiornamento professionali, e in considerazione dei numerosi cambiamenti che interessano le attività delle Pa e in particolare degli Enti locali. Il provvedimento, inoltre, ricorda che negli ultimi anni nelle Pa ci sono state numerose progressioni verticali, cioè il passaggio di dipendenti da una categoria a quella immediatamente superiore. Non sempre tali passaggi hanno interessato dipendenti in possesso del titolo di studio universitario, anche breve, titolo che è invece necessario per l'accesso dall'esterno alla categoria D. Fino all'entrata in vigore del Dlgs 150/2009, infatti, non era indispensabile il

possesso dello stesso titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, in quanto si prevedeva che un'adeguata esperienza professionale potesse surrogarlo. La Funzione pubblica, inoltre, ricorda che il possesso della laurea costituisce una premessa perché il dipendente pubblico sappia adattarsi alle necessità di cambiamento della qualità dell'attività amministrativa.

Va ricordato, infine, che in base al Dl 78/2010 la spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici è stata tagliata del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009, determinando conseguenze negative sulla professionalità e sull'aggiornamento alle numerose novità dettate dal legislatore, dalla giurisprudenza e dalla prassi.

IL DIRITTO ALLO STUDIO

I permessi per il diritto allo studio dei dipendenti pubblici (le "150 ore"), sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel comparto Regioni ed Enti locali vige l'articolo 15 del Ccnl 14 settembre 2000 (code contrattuali).

L'articolo fissa nel 3% il tetto dei dipendenti che possono fruirne, prevedendo in caso di resti l'arrotondamento all'unità superiore. Chiarito l'ambito di applicazione: la partecipazione a corsi che abilitano al rilascio di tutti i titoli di studio riconosciuti dal nostro ordinamento, nonché degli «attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico».

In questo ambito sono compresi scuola dell'obbligo, istruzione secondaria, università, titoli di studio post universitari e scuole di qualificazione professionale. L'utilizzazione riguarda le scuole pubbliche, «pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali».

I permessi possono essere utilizzati unicamente per la frequenza alle lezioni e per sostenere gli esami. Previsto il diritto a essere collocato in turni che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione, non-

b) che il sottoscritto/a è regolarmente iscritto presso: denominazione dell'Istituto e sede scolastica

c) che tale Scuola/Istituto è

- ☐ Statale
- ☐ Parificata
- ☐ Legalmente riconosciuta
- ☐ Abilitata al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico

d) che frequenterà i seguenti corsi/lezioni coincidenti con l'orario di lavoro: (se si ritiene si può allegare il piano di studi o documentazione rilasciata dalla Scuola/Istituto)

materia:..... giorno/i dalle ore alle ore

materia:..... giorno/i dalle ore alle ore

materia:..... giorno/i dalle ore alle ore

materia:..... giorno/i dalle ore alle ore

e) dichiara inoltre di aver già usufruito delle "150 ore": ☐ SI ☐ NO

Se SI indicare in quali anni:

Indicare per quale/i corso/i
.....
.....

Il/La sottoscritto/a produce in allegato la documentazione comprovante la richiesta di permesso retribuito "150 ORE" relativa alla propria iscrizione presso l'Istituto Scolastico/Università summenzionato, pena la decadenza. In caso di impossibilità ad allegare tale documentazione al momento della presentazione della richiesta del permesso retribuito, il/La sottoscritto/a si impegna a presentare la documentazione nel più breve tempo possibile, pena decadenza.

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre le idonee certificazioni comprovanti la frequenza e/o il sostenimento/superamento degli esami finali consapevole che, in caso di permessi retribuiti già concessi e non giustificati con adeguata documentazione, l'amministrazione provvederà a commutare d'ufficio tali ore in aspettativa senza assegni per motivi personali.

Distinti saluti.

Torino,

(firma leggibile)

PER PRESA VISIONE (Firma del coordinatore)

ché il carattere non obbligatorio dello straordinario che del lavoro in giorni festivi o di riposo settimanale. Sono dettate anche le regole per individuare i beneficiari nel caso in cui le domande superino il tetto del 3% del personale in servizio.

Infine sono descritte le modalità applicative: i dipendenti devono presentare il certificato di iscrizione a inizio anno e l'attestazione della presenza durante le lezioni e la certificazione degli esami sostenuti, anche con esito negativo, a fine anno. La mancata presentazione della documentazione finale determina la trasformazione di questi permessi in aspettativa per motivi personali, quindi non retribuita. Per potere sostenere gli esami, in base all'articolo 19 del Ccnl 6 luglio 1995 i dipendenti possono anche fruire dei permessi fino a 8 giorni all'anno.

LA CIRCOLARE 12/2011

La circolare chiarisce che per il personale in comando la fruizione è disposta dall'Ente, in quanto può meglio disciplinare gli impatti sulla propria organizzazione.

Si ricorda che l'utilizzazione di questo istituto è limitata solamente alla frequenza dei corsi di studio e alla partecipazione agli esami: i permessi, quindi, non possono essere utilizzati per lo studio, elemento oggetto di contrasti interpretativi. A sostegno di questa tesi il chiaro dettato delle disposizioni contrattuali, la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 10344/2008 e gli orientamenti applicativi dell'Aran.

Il chiarimento di maggiore rilievo riguarda la possibilità di fruire dei permessi anche per gli iscritti a università telematiche. In questo senso si è espressa anche l'Aran, lettura direttamente collegata alle disposizioni contrattuali e all'esigenza di non escludere alcuno. Per gli studenti delle università telematiche la fruizione dei permessi è soggetta agli stessi vincoli previsti per la partecipazione ai corsi di studio tradizionali: il dipendente deve dimostrare l'avvenuta iscrizione, deve produrre attestazioni sugli esami sostenuti e sulla partecipazione alle lezioni. Deve, infine, «certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro».

LE POSSIBILITÀ

Norme e previsioni contrattuali prevedono

numerosi istituti che consentono la fruizione di permessi per l'esercizio del diritto allo studio, possibilità che devono essere coniugate con le esigenze organizzative delle singole amministrazioni:

1) i permessi previsti dalla contrattazione collettiva per documentate esigenze personali: per il comparto Regioni ed Enti locali ricordiamo quelli di 3 giorni all'anno in base all'articolo 19 del Ccnl 6 luglio 1995;

2) i permessi per la partecipazione a concorsi ed esami, che possono essere fruiti per la sola giornata di esami o concorsi entro il tetto di 8 giorni all'anno;

3) l'aspettativa per la partecipazione a corsi di studio: possibilità prevista dalla legge 53/2000 e da numerosi contratti collettivi, che consente di fruire di un periodo di aspettativa per studi della durata massima di 11 mesi. Tale periodo è frazionabile ed è fruibile a condizione che si siano maturati almeno 5 anni di anzianità. Durante questo periodo i dipendenti hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e non maturano alcuna forma di retribuzione;

4) le agevolazioni orarie che in base alla regolamentazione dettata dai contratti collettivi nazionali di lavoro possono essere concesse ai dipendenti pubblici per la frequenza a corsi di studio; in tale ambito rientra anche il divieto di obbligare i dipendenti allo svolgimento di lavoro straordinario, nonché di impegnarli nei giorni festivi e in quelli di riposo settimanale;

5) il diritto alla concessione dell'aspettativa retribuita per partecipare a dottorati di ricerca. Tale diritto, in base alla recente legge 240/2010, è esercitabile compatibilmente con le esigenze organizzative della propria amministrazione: il che equivale in pratica a un suo pesante affievolimento. La circolare ricorda che questo beneficio non può essere concesso né a coloro che sono già in possesso di un titolo di dottore di ricerca, né a coloro che hanno avuto in precedenza un anno di aspettativa per la stessa ragione e non hanno conseguito il titolo. Il Dlgs 119/2011 sulle aspettative e i permessi ha chiarito che la prevista ripetizione degli oneri sostenuti dall'amministrazione per la retribuzione di questi dipendenti si realizza solamente nel caso in cui essi si dimettano dal rapporto di lavoro alle dipendenze di una Pa, mentre non si concretizza nel caso in cui in mobilità passino alle dipendenze di un altro ente pubblico. ●

**Il provvedimento
chiarisce
che per il personale
in comando
la fruizione
è disposta
dall'Ente
perché solo questo
è in grado di valutare
correttamente
l'impatto
delle assenze
sulla propria
organizzazione interna**

Cassazione Sezione Lavoro n. 10344 del 22 aprile 2008**RITENUTO IN FATTO**

Sulla controversia promossa da B. T. nei confronti del Comune di Chioggia, il Tribunale di Venezia pronunzia sentenza non definitiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, sull'interpretazione dell'art. 15 (diritto allo studio) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14.9.2000 per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali successivo a quello dell'1.4.1999 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 196 del 27.11.2000). La questione interpretativa, rilevante ai fini del giudizio sulle domande proposte, in via principale, dalla dipendente (annullamento di provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata e condanna del Comune al pagamento delle retribuzioni dovute per i giorni di permesso per motivi di studio) è risolta dal Tribunale nel senso che i permessi straordinari retribuiti fino a 150 ore spettano anche "per le attività di studio propedeutiche al superamento degli esami". La sentenza ritiene decisiva la circostanza che la norma contrattuale non richiede la documentazione dei giorni ed orari delle lezioni, mentre, per sostenere gli esami, risulta consentito anche ricorrere ad altro tipo di permessi. Il Comune propone ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso la lavoratrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla contro ricorrente con riferimento alla circostanza che la procura speciale per proporre il ricorso per cassazione risulta rilasciata prima che la Delibera di giunta fosse divenuta esecutiva con l'affissione all'albo pretorio.

E' assorbente di ogni altro rilievo il principio di diritto secondo cui, nell'attuale ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48 e 50) competente a conferire al difensore del comune o della provincia la procura alle liti è il presidente della provincia o il sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della giunta provinciale o municipale, atteso che al presidente della provincia e al sindaco è attribuita la rappresentanza degli enti locali, mentre la giunta ha una competenza residuale, sussistente cioè soltanto nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco (Cass. S.U. 10 dicembre 2002, n. 17550).

[ad#go468x15link]

L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., e ss., in relazione all'art. 15, del contratto collettivo indicato in narrativa, unitamente a vizio di motivazione.

Si deduce:

a) il significato delle parole "partecipazione ai corsi" è tale da escludere che vi possa restare compresa la mera attività di studio, riferendosi, invece, alla sola partecipazione alle lezioni coincidente con gli orari di servizio;

b) l'art. 19 del C.C.N.L. del 6.9.1995, lungi dal confortare l'interpretazione estensiva, si riferisce ai soli giorni di svolgimento delle prove di concorso;

c) L'art. 15, comma 3, nel contemplare agevolazioni nei turni di servizio anche per la preparazione agli esami, manifesta l'intento degli stipulanti di esaurire, con la specifica previsione, le facilitazioni previste ai fini dello studio individuale;

d) la lettura estensiva fatta dal Tribunale si pone in contraddizione con il massimale del 3% del personale e l'esigenza di una comparazione tra gli aspiranti ai permessi;

e) le certificazioni richieste non potrebbero comprendere le attività di studio individuale. La Corte giudica il ricorso fondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, e art. 64, la Corte di cassazione ha il potere di leggere direttamente la clausola del contratto collettivo sulla cui interpretazione è intervenuta la decisione impugnata.

[ad#go468x15link]

L'art. 15 del c.c.n.l. del 2000 (Diritto allo studio) reca le seguenti disposizioni:

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi – in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione – permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

2. I permessi di cui al comma 1, sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post – universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità... [...]

5. [...]

6. [...]

7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995.

La Corte, in applicazione dei criteri di ermeneutica precisati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., interpreta la norma contrattuale nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).

Le ragioni che inducono all'enunciato risultato interpretativo sono, in sintesi, le seguenti:
[ad#go468x15link]

a) la parola "partecipazione" ha un significato letterale equivalente a quello del termine "frequenza", che viene adoperato poi nel comma 3;

b) il comma 7, richiede, pena la considerazione dell'assenza come ingiustificata, la presentazione, al termine dei corsi, di attestato di partecipazione e degli esami sostenuti, ancorché con esito

negativo, mostrando di collegare i permessi ad impegni di studio richiedenti la presenza del dipendente, in orario di servizio, presso la struttura formativa;

c) l'intento degli stipulanti nel senso sopra delineato è confermato dal comma 8, che consente di utilizzare, per sostenere gli esami, il diverso istituto dei permessi per la partecipazione a prove di concorso;

d) decisivo, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1363 c.c., si rileva la lettura del comma 3, nel quale il diritto allo studio è sussidiato non dai permessi, ma dall'obbligo del datore di lavoro di assegnare turni di lavoro tali da agevolare "la frequenza ai corsi" e "la preparazione agli esami", escludendo altresì, ai fini della stessa agevolazione, l'obbligo del dipendente di eseguire prestazioni di lavoro straordinario, ovvero nei giorni festivi o di riposo settimanale; nel corpo della stessa clausola, quindi, le parti prendono in considerazione la "preparazione agli esami", ma ai soli fini dell'agevolazione concessa nei limiti precisati, preparazione agli esami cui non si accenna minimamente nella disciplina dedicata ai permessi retribuiti e questo elemento si rivela decisivo per la ricostruzione dell'intento negoziale degli stipulanti.

La sentenza va dunque cassata per avere enunciato un'interpretazione del contratto collettivo nazionale in contrasto con i contenuti della disposizione di cui all'art. 15, (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5).

Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 4, l'accoglimento del ricorso comporta il rinvio della causa allo stesso Giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, che dovrà decidere la controversia uniformandosi all'interpretazione del contratto enunciata dalla Corte.

Sussistono, evidenti, giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Venezia; compensa per l'intero le spese del giudizio di cassazione.